

Codice DB1803

D.D. 19 maggio 2011, n. 326

**Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera 2007-2013. Progetto E.C.H.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale. Conferimento di sei incarichi temporanei di collaborazione per attività di ricerca, catalogazione e realizzazione di documentazione audiovisuale in ambito demoetnoantropologico. Spesa complessiva di euro 72.000,00 (Cap. 141916/2011).**

La Giunta Regionale con deliberazione n. 34-11083 del 23.03.2009 ha approvato la scheda progettuale e gli allegati finanziari relativi al programma operativo Italia - Svizzera "E.C.H.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale"

Alla realizzazione del progetto "E.C.H.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale" (CUP E38C08000060007), approvato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia-Svizzera con le note Prot. n. 10068 del 07/10/09 e n. 10208 del 12/10/09, partecipano con la Regione Piemonte, la Regione Lombardia (capofila) la Regione Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano ed i Cantoni svizzeri dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Il Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2007-2013 “Spese ammissibili” prevede la possibilità di avvalersi di collaboratori per la realizzazione delle attività di progetto, nella fattispecie attività di ricerca, catalogazione e realizzazione di documentazione audiovisuale in ambito demoetnoantropologico.

Le figure professionali dei quali ci si intende avvalere sono:

- 2 esperti in ricerca finalizzata al rilevamento e catalogazione del patrimonio demoetnoantropologico;
- 2 esperti in ricerca finalizzata alla produzione e post-produzione di riprese audio-visuali sul patrimonio demoetnoantropologico;
- 2 esperti nel campo della ripresa filmica di beni culturali demoetnoantropologici e nella post-produzione della documentazione audio-visuale prodotta;

vista la Circolare della Presidente della Giunta Regionale Prot. n. 9859/5/PRE del 3/9/2007 pubblicata sul BURP n. 36 del 6/9/2007 con la quale vengono definite le linee di indirizzo in materia di incarichi esterni (di studio, ricerca e consulenza) e di collaborazioni coordinate e continuative;

considerato che, ai sensi dell'art. 32 della L. 4/8/2006 n. 248, si è proceduto preliminarmente a verificare se tra il personale regionale in servizio fosse presente personale dotato dei requisiti di alta qualificazione necessari allo svolgimento degli incarichi e a tal fine sono stati inoltrati ai Direttori Regionali, con note Prot. n. 32591/DB1803 del 12/10/2010, Prot. n. 36408/DB1803 del 19/11/2010, Prot. n. 36405/DB1803 del 19/11/2010 appositi avvisi di ricerca interna intesi al reperimento di dipendenti in possesso dei requisiti richiesti e disponibili al temporaneo distacco presso la scrivente Direzione;

considerato che a seguito dello svolgimento delle ricerche di professionalità interna è pervenuta una sola candidatura, relativa alla ricerca avviata con nota Prot. n. 32591/DB1803 del 12/10/2010, non

accoglibile in quanto presentata da una persona con contratto a tempo determinato per il quale non è prevista la possibilità di distacco dalla struttura di appartenenza;

vista la specificità dei profili richiesti, si è provveduto con note Prot. n. 35996/DB1800 del 15/11/2010 (ID Bando “Antropologi”, ai fini del presente provvedimento), Prot. n. 37247/DB1800 del 30/11/2010 (ID Bando “Ricercatori”, ai fini del presente provvedimento), e Prot. n. 37249/DB1800 del 30/11/2010 (ID Bando “Videoperatori”, ai fini del presente provvedimento), a pubblicare sul sito web istituzionale alla URL Servizi per i cittadini – Incarichi professionali - appositi avvisi di ricerca rivolti alla generalità degli interessati e che, in risposta a tali avvisi, entro le scadenze previste rispettivamente del 15/12/2010, 27/12/2010 e 27/12/2010, sono pervenuti alla scrivente Direzione rispettivamente n. 9, 3 e 2 curricula di candidatura;

vista la D.D. n. 73/DB1803 del 18/02/2011 dalla quale si evince che, ai fini dell'affidamento delle collaborazioni a termine, le valutazioni in assoluto migliori - quanto a completezza e coerenza relativamente ai requisiti degli avvisi pubblicati - sono state le candidature di:

1. Maria Alessia Glielmi (omissis)  
(Bando “Antropologi”);
2. Carlotta Colombatto (omissis)  
(Bando “Antropologi”);

1. Piercarlo Grimaldi (omissis)  
(Bando “Ricercatori”);
2. Davide Porporato (omissis)  
(Bando “Ricercatori”);

1. Dario Leone (omissis)  
(Bando “Videoperatori”);
2. Luca Percivalle (omissis)  
(Bando “Videoperatori”).

visto che i candidati vincitori all'uopo interpellati si sono dichiarati disponibili ad accettare gli incarichi in precedenza illustrati;

ritenuto, pertanto, di affidare a ciascuno dei candidati vincitori - ai sensi dell'art. 17 - co. 3 - lett. g) della L.R. 28/7/2008 n. 23 - un incarico temporaneo di collaborazione per mesi xx, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, finalizzato alle attività di ricerca, catalogazione e realizzazione di documentazione audiovisuale in ambito demotnoantropologico, afferenti al Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia-Svizzera - Progetto strategico "E.CH.I. Etnografie Italo-svizzeri per la valorizzazione del patrimonio immateriale", per la somma forfetaria onnicomprensiva rispettivamente di:

- € 20.000,00 (o.f.i) cadauno alla Dr.ssa Maria Alessia Glielmi e alla Dr.ssa Carlotta Colombatto;
- € 10.000,00 (o.f.i) cadauno al Dott. Piercarlo Grimaldi e al Dott. Davide Porporato;
- € 6.000,00 (o.f.i.) cadauno al Dott. Dario Leone e al Dott. Luca Percivalle.

dato atto che i fondi sono stati accertati con D.D. n. 848/DB1803 del 22/07/10 (acc. n. 578/2010);

vista la disponibilità finanziaria di cui al Capitolo 141916/2011 (Ass. n. 100791);

constatato che la spesa complessiva per le attività di cui al presente provvedimento è pari a € 72.000,00 (o.f.i.), si ritiene opportuno provvedere all'impegno della somma di € 24.600,00 necessaria per dare copertura fino al 30/11/2011 e di demandare a successivo provvedimento l'impegno della somma residuale pari a € 47.400,00 (o.f.i.) a carico dell'esercizio finanziario in corso, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di bilancio e dalla Giunta regionale con specifiche deliberazioni di assegnazione;

viste le bozze di contratto allegate alla presente determinazione per costituirne parte integrante;

visto l'art. 3, comma 18 della L. 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e la successiva circolare n. 1725/PRES/DA0500 del 29/1/2008 a firma della Presidente della Regione Piemonte con la quale vengono dettate specifiche norme in tema di pubblicazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi tese all'incentivazione della trasparenza come valore intrinseco dell'azione della Pubblica Amministrazione, per cui si provvede alla sottoscrizione del contratto solo dopo la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web ufficiale della Regione Piemonte utilizzando lo strumento informativo-istituzionale del Bollettino Ufficiale, e ciò anche ai fini dell'efficacia costitutiva dell'atto stesso.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

vista la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge Regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

vista la Legge Regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" (artt. 17 e 18);

vista la Legge Regionale statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il regolamento regionale n. 18/R del 5 dicembre 2001 "Regolamento regionale di contabilità" (art. 4 L.R. 7/2001), art 23 "assunzione degli impegni di spesa";

vista la D.G.R. n. 5-8039 del 21.01.08 "Approvazione del manuale operativo relativo alla gestione di spesa";

vista la D.G.R. n. 34-11083 del 23.03.2009 "Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013. Approvazione della scheda relativa al progetto strategico E.CH.I. - Etnografie italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale – e relativo piano finanziario";

vista la legge regionale n. 26 del 31/12/2010, “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”;

vista la legge regionale n. 25 del 27/12/2010, “Legge finanziaria per l'anno 2011”;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 17 - 1443 del 28/01/2011 “Bilancio di previsione per l'anno 2011. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”;

vista la D.G.R. 26-1772 del 28/03/2011 “Direttive alle Direzioni regionali del ruolo della Giunta regionale in merito alla stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'anno 2011. Applicazione dell'art. 14, comma 7, del Decreto Legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 30.7.2010. Revoca D.G.R. n. 27-1336 del 29.12.2010”

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31/01/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;

visto il capitolo 141916/2011 "Spese per l'attuazione del progetto E.C.H.I., nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 (reg. CE 1083/2006) Quota FESR”, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità finanziaria (Ass. 100791 - Accertamento n. 578/2010);

*determina*

- di affidare a ciascuno dei candidati vincitori, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, un incarico temporaneo di collaborazione per mesi xx, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, finalizzato alle attività di ricerca, catalogazione e realizzazione di documentazione audiovisuale in ambito demotnoantropologico, afferenti al Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia-Svizzera - Progetto strategico "E.C.H.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale", per la somma forfetaria onnicomprensiva rispettivamente di:

- € 20.000,00 (o.f.i.) cadauno alla Dr.ssa Maria Alessia Glielmi e alla Dr.ssa Carlotta Colombatto;
- € 10.000,00 (o.f.i.) cadauno al Dott. Piercarlo Grimaldi e al Dott. Davide Porporato;
- € 6.000,00 (o.f.i.) cadauno al Dott. Dario Leone e al Dott. Luca Percivalle.

- di approvare la spesa complessiva pari a € 72.000,00 (o.f.i.), per le motivazioni e le finalità indicate in premessa;

- di impegnare la somma pari a € 24.600,00 (o.f.i.) sul Capitolo 141916/2011 (Ass. 100791);

- di demandare a successivo provvedimento l'impegno della somma residuale pari a € 47.400,00 (o.f.i.) a carico dell'esercizio finanziario in corso, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di bilancio e dalla Giunta regionale con specifiche deliberazioni di assegnazione;

- di approvare gli schemi di contratto che regoleranno i rapporti tra l'Amministrazione Regionale e la Dr.ssa Maria Alessia Glielmi, la Dr.ssa Carlotta Colombatto, il Dott. Piercarlo Grimaldi, il Dott. Davide Porporato, il Dott. Dario Leone e il Dott. Luca Percivalle e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento amministrativo;

- di liquidare la cifre sopra indicate con le modalità previste all'art. 5 degli schemi di contratto allegati alla presente.

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente  
Patrizia Picchi

Allegato

CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA ITALIA-SVIZZERA. PROGETTO STRATEGICO "E.CH.I. ETNOGRAFIE ITALO-SVIZZERE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE".

TRA

la Regione Piemonte (omissis) rappresentata nella persona del Responsabile del Settore Musei e Patrimonio Culturale, Dott.ssa Patrizia Picchi, domiciliata ai fini del presente atto in Torino - Piazza Castello, 165 - di seguito denominata Committente

E

Il Dott. .... nat. a ..... il ..... (C.F. ....) residente in ..... di seguito denominato "Collaboratore"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

#### **Affidamento dell'incarico**

La Regione Piemonte conferisce al Collaboratore, che liberamente accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto specialistico alla Direzione Cultura Turismo e Sport nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia-Svizzera - Progetto strategico "E.CH.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale".

Art. 2

#### **Profilo delle attività**

Il progetto E.C.H.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale prevede tra le attività una ricerca demo-etno-antropologica finalizzata a documentare, ricostruire e analizzare i complessi patrimoni materiali e immateriali del territorio.

L'incarico ha per oggetto l'attività di ricerca e rilevamento dati (modalità terreno/archivio) dei patrimoni DEA del territorio corrispondente alla province di Biella, Novara, Verbanò Cusio Ossola e Vercelli.

Nel dettaglio l'incarico prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di interviste e sopralluoghi sul territorio del progetto;
- partecipazione ad incontri e corsi previsti dal progetto;
- compilazione di schede per la catalogazione di beni DEA utilizzando il format previsto dal progetto;
- supporto all'attività di ricerca.

Art. 3

#### **Rapporto di collaborazione**

Il rapporto posto in essere è, ad ogni effetto, di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincoli di subordinazione salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal Committente. La collaborazione sarà svolta pertanto senza impiego di mezzi organizzativi e senza vincolo reciproco di esclusiva.

#### Art. 4

### **Raccordo con la Direzione Cultura, Turismo e Sport**

Il Collaboratore che svolgerà il proprio incarico senza vincolo di subordinazione e di orario, dovrà comunque operare in collaborazione ed in raccordo con il personale regionale presso la sede della Direzione Cultura Turismo e Sport e presso le sedi di riunione concordate con i partner del progetto E.C.H.I..

Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, il Collaboratore dovrà consentire al Committente ed ai controllori del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2007-2013, le verifiche e i controlli sulle modalità di esecuzione delle attività affidate per la valutazione della rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi istituzionali e di progetto.

#### Art. 5

### **Durata dell'incarico**

L'incarico professionale avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà con la conclusione del progetto prevista per il 08/10/2012.

Qualora vengano prorogati i termini per la conclusione del progetto il presente contratto si intende tacitamente prorogato fino alla nuova data di conclusione.

#### Art. 6

### **Corrispettivo e modalità di pagamento**

Per la collaborazione è previsto un compenso lordo complessivo di Euro 20.000,00 (o.f.i) da corrispondersi in rate bimestrali dell'importo di € 2.500,00 (o.f.i.), da corrispondersi in seguito alla presentazione di una nota da parte del Collaboratore, accompagnata da una relazione sull'attività svolta nel bimestre.

Qualora esigenze connesse all'incarico conferito dovessero implicare per il Collaboratore spostamenti o trasferte dal luogo abituale di svolgimento dell'incarico, individuato nei locali della Direzione regionale e sul territorio di riferimento del progetto, le relative spese saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate e alle condizioni e nei limiti previsti per analoghi rimborsi al personale dipendente.

Le suddette spese saranno rimborsate al Collaboratore dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.

L'erogazione del corrispettivo per le attività avrà luogo nei termini e nelle forme di cui sopra, salva richiesta di sospensione di pagamento nel caso si riscontrassero difformità delle prestazioni ovvero ritardi nella relativa esecuzione, imputabili al mancato adempimento degli impegni contrattuali.

L'Amministrazione regionale fa riserva di azione per eventuali danni subiti.

#### Art. 7

### **Obblighi del Collaboratore**

Il Collaboratore si impegna alla migliore diligenza ed alla massima riservatezza nonché ad attenersi a quanto stabiliscono gli articoli 621 e 622 del Codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti segreti e di segreto professionale pertanto, ogni informazione o notizia che le venga comunicata o comunque apprenda a causa della prestazione lavorativa dovrà essere mantenuta segreta.

Il Collaboratore si impegna a non instaurare incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con le attività conferite dalla Regione Piemonte e che determinino situazioni di contrasto di interessi o di concorrenza.

Il Collaboratore sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008,

osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 8

**Risoluzione del contratto**

E' facoltà dell'Amministrazione Regionale risolvere il contratto in caso di grave ed immotivata inadempienza degli impegni contrattuali secondo le disposizioni di cui agli articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento), 2227 (Recesso unilaterale dal contratto) e 2237 (Recesso) del Codice civile.

E' fatta comunque salva la possibilità, per entrambe le parti, di recedere dal contratto previo preavviso scritto, con lettera raccomandata A/R, non inferiore a 30 giorni.

Art. 9

**Tutela della privacy**

Il Collaboratore autorizza, ai sensi della vigente normativa, il Committente ad utilizzare i Suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico, il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali. Resta inteso che il Committente si impegna a non cedere a Terzi informazioni e dati che Lo riguardano, se non per i fini precedentemente descritti.

I risultati delle attività sono di proprietà della Regione Piemonte; il Collaboratore non potrà divulgarli e/o pubblicarli senza previa ed espressa autorizzazione della Regione, citando la stessa come promotrice del programma e proprietaria dei risultati.

Art. 8

**Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Torino.

Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore solo se redatto per iscritto.

Art. 9

**Rinvio**

Per quanto non espressamente stabilito e pattuito dal presente atto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alla disciplina fiscale, previdenziale e assistenziale vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

IL COMMITTENTE (timbro istituzionale ) Firma

IL COLLABORATORE (Nome e cognome leggibile) Firma



CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA ITALIA-SVIZZERA. PROGETTO STRATEGICO "E.CH.I. ETNOGRAFIE ITALO-SVIZZERE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE".

TRA

la Regione Piemonte (omissis) rappresentata nella persona del Responsabile del Settore Musei e Patrimonio Culturale, Dott.ssa Patrizia Picchi, domiciliata ai fini del presente atto in Torino - Piazza Castello, 165 - di seguito denominata Committente

E

Il Dott. .... nat.. a ..... il ..... (C.F. ....) residente in ..... di seguito denominato "Collaboratore"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

#### **Affidamento dell'incarico**

La Regione Piemonte conferisce al Collaboratore, che liberamente accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto specialistico alla Direzione Cultura Turismo e Sport nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia-Svizzera - Progetto strategico "E.CH.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale".

Art. 2

#### **Profilo delle attività**

Il progetto E.C.H.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale prevede tra le attività una ricerca demo-etno-antropologica finalizzata a documentare, ricostruire e analizzare i complessi patrimoni materiali e immateriali del territorio. L'indagine dovrà, da un lato, rilevare le fonti bibliografiche, dall'altro, condurre una lettura etnografica e antropologica degli eventi festivi e delle realtà caratterizzanti il patrimonio materiale e immateriale, al fine di elaborare un quadro critico del territorio rituale.

La ricerca deve concludersi con la realizzazione di due filmati che consentano di interpretare visivamente il modello antropologico che emerge dall'indagine sul territorio e, in particolare, evidenzino i processi di conservazione, contaminazione, re-invenzione, ri-funzionalizzazione che caratterizzano le forme e le pratiche del festivo tradizionale nel complesso presente post-moderno. Il Committente si riserva di utilizzare gli elaborati prodotti secondo i proprio fini istituzionali e interessi generali e specifici, anche apportando eventuali modifiche.

Art. 3

#### **Rapporto di collaborazione**

Il rapporto posto in essere è, ad ogni effetto, di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincoli di subordinazione salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal Committente. La collaborazione sarà svolta pertanto senza impiego di mezzi organizzativi e senza vincolo reciproco di esclusiva.

#### Art. 4

### **Raccordo con la Direzione Cultura, Turismo e Sport**

Il Collaboratore che svolgerà il proprio incarico senza vincolo di subordinazione e di orario, dovrà comunque operare in collaborazione ed in raccordo con il personale regionale presso la sede della Direzione Cultura Turismo e Sport e presso le sedi di riunione concordate con i partner del progetto E.C.H.I..

Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, il Collaboratore dovrà consentire al Committente ed ai controllori del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2007-2013, le verifiche e i controlli sulle modalità di esecuzione delle attività affidate per la valutazione della rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi istituzionali e di progetto.

#### Art. 5

### **Durata dell'incarico**

L'incarico professionale avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà con la conclusione del progetto prevista per il 08/10/2012.

Qualora vengano prorogati i termini per la conclusione del progetto il presente contratto si intende tacitamente prorogato fino alla nuova data di conclusione.

#### Art. 6

### **Corrispettivo e modalità di pagamento**

Per la collaborazione è previsto un compenso lordo complessivo di Euro 10.000,00 (o.f.i.) da corrisondersi, in seguito alla presentazione di una nota da parte del Collaboratore, con le modalità di seguito riportate:

- primo acconto pari al 30%, per un importo di € 3.000,00 (o.f.i.), alla presentazione del Piano di Ricerca entro il 15/09/2011;
- secondo acconto pari al 30 %, per un importo di € 3.000,00 (o.f.i.), alla presentazione di una relazione sull'attività di ricerca svolta relativamente al quadro degli eventi festivi e delle realtà caratterizzanti il patrimonio materiale e immateriale individuate, al 31/03/2012;
- saldo del 40%, per un importo di € 4.000,00 (o.f.i.) al termine della collaborazione a fronte della presentazione degli esiti della ricerca e delle due produzioni filmiche

Qualora esigenze connesse all'incarico conferito dovessero implicare per il Collaboratore spostamenti o trasferte dal luogo abituale di svolgimento dell'incarico, individuato nei locali della Direzione regionale e sul territorio di riferimento del progetto, le relative spese saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate e alle condizioni e nei limiti previsti per analoghi rimborsi al personale dipendente.

Le suddette spese saranno rimborsate al Collaboratore dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.

L'erogazione del corrispettivo per le attività avrà luogo nei termini e nelle forme di cui sopra, salva richiesta di sospensione di pagamento nel caso si riscontrassero difformità delle prestazioni ovvero ritardi nella relativa esecuzione, imputabili al mancato adempimento degli impegni contrattuali.

L'Amministrazione regionale fa riserva di azione per eventuali danni subiti.

#### Art. 7

### **Obblighi del Collaboratore**

Il Collaboratore si impegna alla migliore diligenza ed alla massima riservatezza nonché ad attenersi a quanto stabiliscono gli articoli 621 e 622 del Codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti segreti e di segreto professionale pertanto, ogni informazione o notizia che le venga comunicata o comunque apprenda a causa della prestazione lavorativa dovrà essere mantenuta segreta.

Il Collaboratore si impegna a non instaurare incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con le attività conferite dalla Regione Piemonte e che determinino situazioni di contrasto di interessi o di concorrenza.

Il Collaboratore sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

#### Art. 8

### **Risoluzione del contratto**

E' facoltà dell'Amministrazione Regionale risolvere il contratto in caso di grave ed immotivata inadempienza degli impegni contrattuali secondo le disposizioni di cui agli articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento), 2227 (Recesso unilaterale dal contratto) e 2237 (Recesso) del Codice civile.

E' fatta comunque salva la possibilità, per entrambe le parti, di recedere dal contratto previo preavviso scritto, con lettera raccomandata A/R, non inferiore a 30 giorni.

#### Art. 9

### **Tutela della privacy**

Il Collaboratore autorizza, ai sensi della vigente normativa, il Committente ad utilizzare i Suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico, il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali. Resta inteso che il Committente si impegna a non cedere a Terzi informazioni e dati che Lo riguardano, se non per i fini precedentemente descritti.

I risultati delle attività sono di proprietà della Regione Piemonte; il Collaboratore non potrà divulgarli e/o pubblicarli senza previa ed espressa autorizzazione della Regione, citando la stessa come promotrice del programma e proprietaria dei risultati.

#### Art. 8

### **Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Torino.

Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore solo se redatto per iscritto.

#### Art. 9

### **Rinvio**

Per quanto non espressamente stabilito e pattuito dal presente atto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alla disciplina fiscale, previdenziale e assistenziale vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

IL COMMITTENTE (timbro istituzionale ) Firma

IL COLLABORATORE (Nome e cognome leggibile) Firma

CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA ITALIA-SVIZZERA. PROGETTO STRATEGICO "E.CH.I. ETNOGRAFIE ITALO-SVIZZERE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE".

TRA

la Regione Piemonte (omissis) rappresentata nella persona del Responsabile del Settore Musei e Patrimonio Culturale, Dott.ssa Patrizia Picchi, domiciliata ai fini del presente atto in Torino - Piazza Castello, 165 - di seguito denominata Committente

E

Il Dott. .... nat.. a ..... il ..... (C.F. ....) residente in ..... di seguito denominato "Collaboratore"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

#### **Affidamento dell'incarico**

La Regione Piemonte conferisce al Collaboratore, che liberamente accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto specialistico alla Direzione Cultura Turismo e Sport nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia-Svizzera - Progetto strategico "E.CH.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale".

Art. 2

#### **Profilo delle attività**

Il progetto E.C.H.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale prevede tra le attività una ricerca demo-etno-antropologica finalizzata a documentare, ricostruire e analizzare i complessi patrimoni materiali e immateriali del territorio. L'indagine dovrà, da un lato, rilevare le fonti bibliografiche, dall'altro, condurre una lettura etnografica e antropologica degli eventi festivi e delle realtà caratterizzanti il patrimonio materiale e immateriale, al fine di elaborare un quadro critico del territorio rituale.

La ricerca deve concludersi con la realizzazione di due filmati che consentano di interpretare visivamente il modello antropologico che emerge dall'indagine sul territorio e, in particolare, evidenzino i processi di conservazione, contaminazione, re-invenzione, ri-funionalizzazione che caratterizzano le forme e le pratiche del festivo tradizionale nel complesso presente post-moderno. Il Committente si riserva di utilizzare gli elaborati prodotti secondo i proprio fini istituzionali e interessi generali e specifici, anche apportando eventuali modifiche.

L'attività richiesta prede pertanto:

- partecipazione a corsi e incontri previsti dai gruppi di lavoro del Progetto E.Ch.I.;
- supporto ai ricercatori nella definizione dei contenuti dei filmati;
- effettuazione di riprese nell'area di riferimento del progetto in occasione di eventi di rilievo individuati dalla Regione Piemonte;
- montaggio delle immagini e produzione di due filmati;
- supporto all'implementazione di un centro di documentazione regionale.

Art. 3

#### **Rapporto di collaborazione**

Il rapporto posto in essere è, ad ogni effetto, di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincoli di subordinazione salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato

dal Committente. La collaborazione sarà svolta pertanto senza impiego di mezzi organizzativi e senza vincolo reciproco di esclusiva.

#### Art. 4

#### **Raccordo con la Direzione Cultura, Turismo e Sport**

Il Collaboratore che svolgerà il proprio incarico senza vincolo di subordinazione e di orario, dovrà comunque operare in collaborazione ed in raccordo con il personale regionale presso la sede della Direzione Cultura Turismo e Sport e presso le sedi di riunione concordate con i partner del progetto E.C.H.I..

Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, il Collaboratore dovrà consentire al Committente ed ai controllori del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2007-2013, le verifiche e i controlli sulle modalità di esecuzione delle attività affidate per la valutazione della rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi istituzionali e di progetto.

#### Art. 5

#### **Durata dell'incarico**

L'incarico professionale avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà con la conclusione del progetto prevista per il 08/10/2012.

Qualora vengano prorogati i termini per la conclusione del progetto il presente contratto si intende tacitamente prorogato fino alla nuova data di conclusione.

#### Art. 6

#### **Corrispettivo e modalità di pagamento**

Per la collaborazione è previsto un compenso lordo complessivo di Euro 10.000,00 (o.f.i) da corrispondersi, in seguito alla presentazione di una nota da parte del Collaboratore, con le modalità di seguito riportate:

- primo acconto pari al 30%, per un importo di € 1.800,00 (o.f.i.), alla presentazione del Piano delle attività di ricerca e ripresa entro il 15/09/2011;
- secondo acconto pari al 30 %, per un importo di € 1.800,00 (o.f.i.), alla presentazione di una relazione sull'attività svolta relativamente al quadro degli eventi festivi e delle realtà caratterizzanti il patrimonio materiale e immateriale individuate, al 31/03/2012;
- saldo del 40%, per un importo di € 2.400,00 (o.f.i.) al termine della collaborazione a fronte della presentazione degli esiti della ricerca e delle due produzioni filmiche

Qualora esigenze connesse all'incarico conferito dovessero implicare per il Collaboratore spostamenti o trasferte dal luogo abituale di svolgimento dell'incarico, individuato nei locali della Direzione regionale e sul territorio di riferimento del progetto, le relative spese saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate e alle condizioni e nei limiti previsti per analoghi rimborsi al personale dipendente.

Le suddette spese saranno rimborsate al Collaboratore dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.

L'erogazione del corrispettivo per le attività avrà luogo nei termini e nelle forme di cui sopra, salva richiesta di sospensione di pagamento nel caso si riscontrassero difformità delle prestazioni ovvero ritardi nella relativa esecuzione, imputabili al mancato adempimento degli impegni contrattuali.

L'Amministrazione regionale fa riserva di azione per eventuali danni subiti.

#### Art. 7

#### **Obblighi del Collaboratore**

Il Collaboratore si impegna alla migliore diligenza ed alla massima riservatezza nonché ad attenersi a quanto stabiliscono gli articoli 621 e 622 del Codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti segreti e di segreto professionale pertanto, ogni informazione o

notizia che le venga comunicata o comunque apprenda a causa della prestazione lavorativa dovrà essere mantenuta segreta.

Il Collaboratore si impegna a non instaurare incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con le attività conferite dalla Regione Piemonte e che determinino situazioni di contrasto di interessi o di concorrenza.

Il Collaboratore sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

#### Art. 8

### **Risoluzione del contratto**

E' facoltà dell'Amministrazione Regionale risolvere il contratto in caso di grave ed immotivata inadempienza degli impegni contrattuali secondo le disposizioni di cui agli articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento), 2227 (Recesso unilaterale dal contratto) e 2237 (Recesso) del Codice civile.

E' fatta comunque salva la possibilità, per entrambe le parti, di recedere dal contratto previo preavviso scritto, con lettera raccomandata A/R, non inferiore a 30 giorni.

#### Art. 9

### **Tutela della privacy**

Il Collaboratore autorizza, ai sensi della vigente normativa, il Committente ad utilizzare i Suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico, il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali. Resta inteso che il Committente si impegna a non cedere a Terzi informazioni e dati che Lo riguardano, se non per i fini precedentemente descritti.

I risultati delle attività sono di proprietà della Regione Piemonte; il Collaboratore non potrà divulgarli e/o pubblicarli senza previa ed espressa autorizzazione della Regione, citando la stessa come promotrice del programma e proprietaria dei risultati.

#### Art. 8

### **Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Torino.

Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore solo se redatto per iscritto.

#### Art. 9

### **Rinvio**

Per quanto non espressamente stabilito e pattuito dal presente atto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alla disciplina fiscale, previdenziale e assistenziale vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

IL COMMITTENTE (timbro istituzionale ) Firma

IL COLLABORATORE (Nome e cognome leggibile) Firma